



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(COSENZA)
UFFICIO TECNICO
SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA

L'anno 2018, addì 14 del mese di Marzo in Marano Principato e nella Residenza Comunale, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di Marano Principato (di seguito Comune), in persona del Responsabile del Settore Tecnico IV, edilizia ed urbanistica nella persona dell'Ing. Francesco BARATTA domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Marano Principato, Piazza Caduti in Guerra N.1 C.F.:00376350781) in nome e per conto del quale agisce;

E

L'Avvocato Michele BIAMONTE del Foro di Cosenza (di seguito legale), con studio in Rende Via Genova N.8 (C.F.: BMNMHL63R23D086E).

PREMESSO CHE

- in data 11.10.2010, prot.N.4727, è pervenuto atto di citazione da parte del Tribunale Civile di Cosenza con cui il Signor MORRONE Enrico, nato a Cosenza il 16.07.1952, titolare dell'Impresa individuale "MORRONE Geometra Enrico", rappresentato dall'Avv. Ruggiero Pio Micieli De Biase, in cui si citava il Comune di Marano Principato per risarcimento danni da provvedimento illegittimo della P.A.;
- che in data 15 settembre 2017, veniva notificata all'Avv. Michele Biamonte copia sentenza del Tribunale Civile di Cosenza iscritta al N.4123/2010 R.G.. Tale sentenza, a fronte della richiesta di risarcimento per complessivi € 678.614,91, riconosce in favore della Ditta Morrone, la somma di € 102.412,72 oltre spese ed interessi. Tale importo è stato determinato in € 42.412,72 come spese generali quantificate dal CTU e contestate dal CTP e rideterminate da quest'ultimo in circa 1/3 della somma, oltre a € 60.000,00 per "danno di immagine";
- che in data 19.09.2017, il difensore Avv. Michele Biamonte, trasmetteva copia della sentenza proponendo appello con fondate speranze di una riforma della stessa;
- con delibera di Giunta Comunale N.22 del 23.02.2018, si stabiliva di promuovere appello nel giudizio sopra richiamato, individuando il legale cui conferire il mandato per la difesa del Comune;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'incarico ha per oggetto l'appello avverso la Sentenza n.1792/2017 pubblicata il 15/09/2017 RG n. 4123/2010 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4123/2010 promossa da: DITTA INDIVIDUALE MORRONE GEOMETRA ENRICO contro COMUNE DI MARANO PRINCIPATO.
2. Il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione per il compenso (spese, diritti e onorari) totale lordo di € 4.813,30 così distinti:

onorario	€ 2.500,00
spese 15%	€ 375,00
C.A.P. 4% su onorario e spese	€ 115,00
I.V.A. 22%	€ 657,80
TOTALE	€ 3.647,80
Spese contributo unificato per ricorso in appello	€ 1.138,50
Marca da bollo per ricorso in appello	€ 27,00

Tale somma deve ritenersi onnicomprensiva per la difesa dell'Ente.

In caso di condanna alle spese della controparte, totale o anche parziale, il Comune sarà tenuto a corrispondere l'eventuale differenza tra la somma concordata e quanto riconosciuto per il giudizio di 2° grado.

Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente Convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma per sole spese vive, che sarà detratta, unitamente ad altri eventuali acconti successivi, all'atto della definitiva liquidazione.

3. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
 - a. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.
 - b. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
 - c. Il legale incaricato comunicherà per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

4. L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. e del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
5. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.
 - a. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.
 - b. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
6. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.
7. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
8. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
9. Il legale dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento approvato con atto di G.C. N.126/2013 esecutiva, e del Piano Anticorruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2018/2020 approvato con atto di G.C. N. 08/2018.
10. Il legale, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10 come modificato dall'art. 7 del D. L. 187/10 conv. in L. 217/2010.
11. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e dà relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti comunali in materia.
12. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
13. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

Marano Principato, _____

PER IL COMUNE
 Il Responsabile del Settore
 Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

IL RESPONSABILE
 Ing. Francesco BARATTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. , le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 5).

PER IL COMUNE
 Il Responsabile del Settore
 Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

IL RESPONSABILE
 Ing. Francesco BARATTA

IL PROFESSIONISTA

IL PROFESSIONISTA